

La Corte di Cassazione bacchetta se stessa

Nuovo giro di valzer sull'assegno divorzile

avv. Francesco Valentini*

La Corte di Cassazione Civile, a sezioni unite, con la sentenza n. 18287 dell' 11 luglio 2018, appena un anno dopo, rivede profondamente la sentenza della I sez. (sent. n. 11504 del 10.5.2017) con la quale aveva stabilito che l'assegno divorzile deve essere calcolato non sul "tenore di vita matrimoniale" (criterio introdotto nel 1990) ma esclusivamente sul principio dell'autosufficienza del richiedente perché, argomentavano i giudici, *"una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili ... il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.)"*



Gli ermellini, al fine di agevolare la valutazione dell'indipendenza economica del richiedente e l'adeguatezza dei mezzi a sua disposizione, proponevano gli indicatori da tener presente: “: 1) *il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.*

L'attuale sentenza, a sezioni unite (quindi inclusi i giudici che avevano espresso il parere ora contestato) sconfessa quella della I sez. Civ. perché, a loro dire, lede il principio della solidarietà post-matrimoniale *”sottolineato, invece, dal legislatore sia in ordine al diritto alla pensione di reversibilità che in relazione alla quota del trattamento di fine rapporto spettanti al titolare dell'assegno”* ed abrogano di fatto l'art.5 della L. n. 898 del 1970 e successive modificazioni.

Queste le loro deduzioni: il criterio dell'indipendenza od autosufficienza economica non solo non è previsto nella suddetta legge ma produce solo “ingiustizie sostanziali” nei matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole, a dire degli ermellini, avrebbe rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari e con il divorzio dovrebbe modificare radicalmente il proprio tenore di vita, criterio ritenuto legittimo anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 11/2015). In definitiva, la “sperequazione reddituale e patrimoniale tra i due coniugi non è più colmabile”.

La Suprema Corte, a sezioni unite, ribadisce che *“la funzione dell'assegno si risolve in uno strumento volto ad intervenire su una situazione di squilibrio “ingiusto” non in senso astratto, ovvero fondato sulla mera comparazione quantitativa delle sfere economico-patrimoniali o delle capacità reddituali degli ex coniugi ma in concreto, ponendo in luce la correlazione tra la situazione economico patrimoniale fotografata al momento dello scioglimento del vincolo ed i ruoli svolti dagli ex coniugi all'interno della relazione coniugale”*.

Richiamando una loro precedente sentenza (n. 3520/83), I giudici vanno ben oltre asserendo che, poiché c'è stato - a priori- un *effetto negativo sull'acquisizione di esperienze lavorative e professionali* a causa dell'*impegno versato essenzialmente nell'ambito domestico e familiare”*

il giudice dovrà “

accertare se fosse in concreto possibile per l'ex coniuge richiedente l'assegno essere competitivo sul mercato del lavoro senza dover svolgere attività lavorative troppo usuranti od inadeguate rispetto al profilo complessivo della persona”.

L'assegno divorzile, dunque, per i gli ermellini è sempre dovuto.

Per il relativo computo il giudice dovrà tener conto del criterio assistenziale (le condizioni dei coniugi e i rispettivi), compensativo (il **contributo che l'ex coniuge ha fornito** al nucleo familiare per la formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune durante il matrimonio) e risarcitorio “in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto”. Se ci sono squilibri, sostiene la Suprema Corte, devono essere compensati e riequilibrati, nel rispetto del principio costituzionale della solidarietà e della pari dignità degli ex-coniugi.



francesco.valentini@outlook.it